

**LO SGUARDO DI FRANCESCO D'AGOSTINO SUL MAGISTERO
DI PAPA BENEDETTO XVI IN TEMA DI FAMIGLIA.
APPUNTI PER UN APPROFONDIMENTO**

GIOVANNI TARANTINO*

Abstract: the contribution aims to highlight the relevance of Francesco D'Agostino's insights on the Magisterium of Benedict XVI on the subject of the family. Intuitions that are substantially related to the rediscovery and re-proposition of the authentic truth of the family, which coincides with its being a community of love and solidarity, aimed at procreation. This truth which, in the plurality of ethical positions, often receives criticisms of outdatedness and irrelevance, but which according to D'Agostino, on the other hand, proves capable of virtuously enriching the theoretical debate on a topic such as that of the family, on which today it is difficult to find certain points of reference.

Keywords: Family – Marriage – Procreation – Solidarity – Truth

1. Riflessioni introduttive

La recente scomparsa del Pontefice emerito Benedetto XVI, che ha seguito di poco tempo quella del Prof. Francesco D'Agostino, ha spinto chi scrive alla rilettura del volume di quest'ultimo dal titolo *Un Magistero per i giuristi. Riflessioni sugli insegnamenti di Benedetto XVI*¹. Si tratta di uno scritto denso e certamente profondo, che, a partire dal pensiero del Pontefice emerito, approfondisce una pluralità di temi, molti dei quali propri della bioetica, ma non solo, quali la libertà della scienza, la fede, la laicità, i valori fondanti dell'Europa, il rapporto tra i cattolici e la politica, l'etica sessuale, ed altri.

Ed è proprio guardando a questi temi «altri» che, nelle presenti pagine, si sceglie di concentrare il *focus* delle riflessioni su quello della famiglia, muovendo dalle attente considerazioni dell'illustre Filosofo del diritto presenti nel volume a cui si è appena fatto

* Giovanni Tarantino, Ricercatore di Filosofia del diritto IUS/20, Università del Salento. E-mail: giovanni.tarantino@unisalento.it

¹ F. D'Agostino, 2011.

rinvio. Tema della famiglia a cui D'Agostino, com'è noto, ha dedicato grande attenzione, con continuità, nello svolgersi del suo itinerario intellettuale².

Le riflessioni di D'Agostino che in *Un magistero per i giuristi* si rivolgono alla famiglia sono presenti specificamente nel capitolo primo della Seconda parte, dal titolo *La verità della famiglia*. In questo l'Autore, preliminarmente, sottolinea l'inconsistenza di quelle posizioni teoriche di matrice laica che considerano come *inattuale* il pensiero di Papa Ratzinger sulla famiglia (che si pone in continuità con la visione tradizionale della Chiesa). L'insieme delle reazioni al Magistero di Benedetto XVI³, infatti, come D'Agostino evidenzia nell'*incipit* del suo argomentare, tengono sullo sfondo questa presuntiva connotazione d'inattualità e si possono far rientrare all'interno di tre categorie: quella di quanti (non molti) timidamente aderiscono alla visione Ratzingeriana, e comunque l'accolgono con rispetto; la categoria di chi (anche in questo caso pochi), invece, manifesta irritazione e protesta per quella che viene avvertita come un'indebita invasione dello spazio di competenza che apparterrebbe esclusivamente, per materia, alla società civile da parte dell'autorità ecclesiale; infine, quella di coloro che (la maggioranza) accettano con *illuminata* tolleranza e pazienza le indicazioni del Papa, in quanto non nuove, perché appartenenti ad una consolidata e molto nota dottrina. Questi ultimi, però, accanto all'*inattualità* pongono anche un'ulteriore critica di sostanziale «irrelevanza» per il magistero familiare in oggetto, in quanto appaiono certi del fatto che il percorso di allontanamento dalle posizioni teoriche in esso presenti comunque si realizzerà, in maniera indipendente da queste.

Quanto sostenuto da Benedetto XVI^o, quindi, in sintesi, risulterebbe ai più inattuale e scontato. Ma è proprio questo che D'Agostino si propone di confutare. E lo fa, attraverso una puntuale argomentazione che conduce verso la direzione implicante il riconoscere in quel magistero due elementi che lo pongono al riparo dalle critiche che gli si muovono. Essi sono costituiti: dalla *verità* intrinseca che intesse di sé l'istituto familiare; dal fatto che la visione cattolico-religiosa non si inserisce con accento manicheo nel contrasto da sempre esistente tra *ragione secolare* e *ragione religiosa*, in quanto, egli dice, se accettata, arricchisce la realtà antropologica dell'istituzione familiare, confrontandosi con le diverse posizioni teoriche.

D'altra parte, com'è stato suggerito da Scillitani nelle riflessioni introduttive del suo volume dedicato alla filosofia del diritto di famiglia presente nell'antropologia strutturale di Lévi-Strauss:

² Tra i molti scritti di D'Agostino dedicati al tema della famiglia, accanto al volume citato nella nota precedente, qui si ricordano solo: F. D'Agostino, 1991, 2003, 2008, 2010, 2016; F. D'Agostino, G. Dalla Torre, 1994; F. D'Agostino, G. Piana, 2013.

³ Il riferimento più diretto di D'Agostino al Magistero di Papa Ratzinger sulla famiglia, per sua stessa indicazione, è relativo al discorso che il Pontefice ha rivolto il 13 maggio 2006 nell'*Udienza ai partecipanti all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia*.

«Una antropologia giuridica filosoficamente sensibile, e consapevole della portata speculativa delle sue risultanze, non può eludere la necessità di confrontarsi con la sfida che il nostro tempo lancia a tutto ciò che dura, resiste, si stabilisce e si stabilizza nel corso, ed oltre il corso, degli eventi. D'altra parte, una filosofia del diritto che non voglia cadere preda delle mode culturali dettate dal transeunte, dall'effimero, dal flusso incessante delle informazioni non può rinunciare a impegnarsi con le origini del sapere giuridico»⁴.

Ed un sapere giuridico riferito all'istituzione familiare, scrive ancora l'Autore, come è quello che si ricava dal pensiero di Lévi-Strauss, può condurre a rilanciare una tesi filosofico giuridica, ma anche politico-sociale, complessiva, per la quale:

«in base agli elementi portati a conoscenza dall'antropologia strutturale, e filtrati attraverso un riesame critico, si ritrae un'immagine specifica di cos'è una società umana. Tale deve intendersi non tanto un "insieme", un coagulo comunque progettato e assortito di gruppi umani, quanto un *reticolo di relazioni, di varia natura (economica, linguistico-culturale, etico-religiosa, giuridico-politica), iscritte in alleanze matrimoniali e in parentele*. Da questa rappresentazione deriva che è la socialità umana in quanto tale a dover essere espressa, e codificata, in termini familiari, in quanto l'essere-in-società degli uomini, e delle donne, è già da sempre un essere-in-famiglia, secondo le modalità condivisivo-collaborative, o viceversa tensivo-conflittuali, che le relazioni matrimoniali, e in genere familiari, esistenzialmente comportano»⁵.

2. A proposito della verità della famiglia

Ma, adesso, nel proseguire di queste riflessioni, appare opportuno approfondire il portato concettuale dei due elementi prima individuati: quello, si ripete, relativo alla *verità* della famiglia e quello inerente al fatto che la visione cattolico-religiosa della famiglia sia capace di arricchire il dibattito dottrinale. Elementi che, come accennato, D'Agostino considera capaci di stemperare, o pienamente respingere, le principali critiche che prima si sono segnalate, e che personalmente chi qui scrive ritiene conferiscano *attualità* e piena *rilevanza* a quella che è la concezione della Chiesa in merito alla famiglia.

Si inizierà, in questo paragrafo, ponendo l'attenzione sulla *verità* intrinseca della famiglia, riservando al prosieguo lo spazio per argomentare, invece, maggiormente sulla capacità che il messaggio religioso ha di arricchire il dibattito sulla realtà antropologica della famiglia.

Si consideri, quindi, che D'Agostino parte dal condividere la consapevolezza di Benedetto XVI di come il contributo della riflessione cristiana sulla famiglia effettivamente appaia inattuale, soprattutto a fronte della pluralità delle teorie, etiche, sociologiche, ecc., che sostengono, tra l'altro, concezioni dell'amore umano e della libertà che si dimostrano, per il Pontefice, come «equivocche» (ma, si potrebbe aggiungere,

⁴ L. Scillitani, 2015, 12-13.

⁵ Ivi, 13.

pienamente immerse in quella *modernità liquida* che già Bauman ci aveva disvelato⁶). Ed egli afferma, di conseguenza, riferendosi alle affermazioni del Papa e considerando le equivocità di cui si è appena detto, che:

«è proprio per questo che egli ha insistito sul fatto che *non dobbiamo mai stancarci di ripresentare la verità dell'istituto familiare*. E questa *verità* è ben conosciuta: per usare le parole esatte del pontefice, la famiglia fondata sul matrimonio costituisce un "patrimonio dell'umanità"; è "un'istituzione sociale fondamentale, la cellula vitale e il pilastro della società". Di fronte alla crisi attuale della famiglia, la quale in vaste aree del mondo si manifesta in quel fenomeno ormai sotto gli occhi di tutti che è stato efficacemente definito un *inverno demografico* (e il papa non esita a riprendere questa espressione), quella che egli chiede ai credenti e in particolare alle coppie cristiane è una vera e propria nuova forma di *autentica testimonianza* che esige *una vera e propria coerenza*, in particolare per quel che concerne l'attestazione che (quando è riferita all'uomo e alla sua singolarissima collocazione nell'ordine del creato) *la procreazione è frutto dell'amore*»⁷.

Molti sono gli elementi concettuali che traspaiono da quanto appena riportato e che si dimostrano potenzialmente capaci, per molti versi, di confermare quella *verità* essenzialmente presente nella famiglia. Rileggendo, infatti, il virgolettato presente nelle righe che precedono ne viene che la verità della famiglia è supportata dalla lettura che di essa dà, ad esempio, la Costituzione italiana. Quell'«istituzione sociale fondamentale»⁸, o

⁶ Z. Bauman, 2010. L'equivocità delle concezioni dell'amore umano e della libertà si può cogliere nelle parole dello stesso Pontefice, il quale, ad esempio, nel *Discorso al Convegno ecclesiale della Diocesi di Roma su famiglia e comunità cristiana* del 6 giugno 2005, ha affermato che: «Le varie forme odierne di dissoluzione del matrimonio, come le unioni libere e il "matrimonio di prova", fino allo pseudo-matrimonio tra persone dello stesso sesso, sono invece espressioni di una libertà anarchica, che si fa passare a torto per vera liberazione dell'uomo. Una tale pseudo-libertà si fonda su una banalizzazione del corpo, che inevitabilmente include la banalizzazione dell'uomo. Il suo presupposto è che l'uomo può fare di sé ciò che vuole: il suo corpo diventa così una cosa secondaria dal punto di vista umano, da utilizzare come si vuole. Il libertinismo, che si fa passare per scoperta del corpo e del suo valore, è in realtà un dualismo che rende spregevole il corpo, collocandolo per così dire fuori dall'autentico essere e dignità della persona». E Benedetto XVI ha affermato questo dopo aver premesso, nello stesso testo, che: «Matrimonio e famiglia non sono in realtà una costruzione sociologica casuale, frutto di particolari situazioni storiche ed economiche. Al contrario, la questione del giusto rapporto tra l'uomo e la donna affonda le sue radici dentro l'essenza più profonda dell'essere umano e può trovare la sua risposta soltanto a partire da qui. Non può essere separata cioè dalla domanda antica e sempre nuova dell'uomo su se stesso: chi sono? cosa è l'uomo?» La conclusione che prospetta il Pontefice, più avanti, è, quindi, quella per cui: «La verità del matrimonio e della famiglia [...] affonda le sue radici nella verità dell'uomo».

⁷ F. D'Agostino, 2011, 56. Il corsivo è dell'Autore. D'Agostino, qui, riprende quanto Benedetto XVI aveva affermato nell'*Udienza ai partecipanti all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia*, del maggio 2006 (già citata nella nota 3 di questo scritto). In quel discorso del Pontefice si legge, infatti, che: «La famiglia fondata sul matrimonio costituisce un "patrimonio dell'umanità", un'istituzione sociale fondamentale; è la cellula vitale e il pilastro della società e questo interessa credenti e non credenti. Essa è realtà che tutti gli Stati devono tenere nella massima considerazione».

⁸ Una definizione chiara della famiglia come istituzione la si può ricavare dal pensiero di Padre S. Lener S. J., 1966, 15 e ss. In questo scritto l'Autore sostiene che la società coniugale sia un'istituzione originaria, che non deriva la sua esistenza dalla volontà dell'ordinamento positivo, ma dalla sola volontà dei coniugi. Meglio, la famiglia non riceve i suoi principi naturali fondativi da altre società.

«pilastro della società»⁹, espressioni prima incontrate per definire la famiglia, trovano assonanza, infatti, con il disposto degli articoli 29, 30 e 31 della Carta costituzionale¹⁰. Come si è già avuto modo di affermare in altri scritti¹¹, con considerazioni che qui trovano rinnovata attualità nel confronto con quanto D'Agostino ha colto nel pensiero di Benedetto XVI. Se si parte dal contenuto dell'art. 29 Cost., la *verità* della famiglia a cui ci si sta riferendo è sostenuta, ad esempio, dalla previsione per la famiglia di un'autonomia giuridica. Autonomia che è assegnata alla famiglia proprio dal suo essere «società naturale» (che, in assonanza, per Ratzinger è «istituzione sociale fondamentale», come si è rilevato prima), e che di conseguenza non può essere arbitrariamente limitata dal legislatore ordinario. Almeno, non può esserlo per quanto la Costituzione ha stabilito per essa. E la Costituzione, già nella discussione che ha portato all'enunciazione dei principi contenuti nei suoi articoli che si sono prima richiamati, ha riconosciuto l'esistenza in natura, prima che nella società, dell'istituzione (naturale) familiare. Ne sia prova il fatto che nell'Assemblea costituente, durante la discussione, sia stato affermato che: «Non è un fatto la famiglia, ma appunto un ordinamento giuridico e quindi qui "naturale" sta per "razionale"»¹². Da questa affermazione il passo si fa breve nel trovare un parallelismo tra la famiglia che, in quanto «naturale», non può essere limitata nei suoi diritti fondamentali e l'individuo, l'uomo, che, proprio perché anch'esso «naturale» non può vedere non tutelati i diritti che ontologicamente, naturalmente e razionalmente¹³, gli appartengono. Questo perché sia l'uomo, sia la famiglia, sono un *fatto naturale* che, quindi, va oltre i diritti che *artificialmente* l'ordinamento giuridico può riconoscere, tutelare o limitare.

E l'autonomia della famiglia è riconosciuta dalla Costituzione, pienamente, anche con l'art. 30, al primo comma, il quale se da una parte impone ai genitori il dovere di crescere, educare e dare sostentamento alla prole, da un'altra parte sancisce anche che è «diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». Autonomia della famiglia che, ancora, è ribadita dal secondo comma di questo stesso articolo nel momento in cui in esso si legge che solo in caso «di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti», imponendo, in tal modo che lo Stato

⁹ Con Cicerone, si potrebbe dire che la famiglia, con il matrimonio, è *principium urbis et quasi seminarium rei publicae*. Cicerone, *De Officiis*, I, 17, 54.

¹⁰ Gli articoli della Costituzione che si riferiscono all'istituzione familiare come un sinolo armonico, e non possono leggersi come slegati e autonomi tra loro, ma quasi consequenziali. La Costituzione guarda, infatti, a tutti gli interessi ed i diritti che fanno capo alla famiglia nella sua interezza, ma guarda anche a quelli dei suoi componenti considerati individualmente. Ciò si compendia nell'art. 29, cioè nel suo considerare la famiglia una «società naturale fondata sul matrimonio»; si specifica, poi, con i successivi artt. 30 e 31 nel riconoscimento di diritti ai genitori (sostanzialmente all'uguaglianza), ed ai figli (specie se numerosi, ed anche se nati fuori dal matrimonio).

¹¹ Tra tutti, più ampiamente, per alcune delle considerazioni presenti in queste pagine, si veda, *passim*, Tarantino, 2012.

¹² A. Moro, 1970, 102.

¹³ Il riferimento è alla razionalità intrinseca dell'uomo, ed alla sua, correlata, dignità. Per la prima si veda San Tommaso, che riprende Boezio. Per la definizione di Boezio il rinvio è a *De duabus naturis et una persona Christi*, 3, P., L., 64, col. 1345; San Tommaso riprende tale definizione in *Summa Theologiae*, I, qu. 29, a. 4. Per il rapporto tra razionalità e dignità sia concesso il rinvio a Tarantino, 2018.

non possa in ogni momento scavalcare l'autonomia familiare, ma che possa farlo solo in determinati casi, e solo in applicazione del principio di sussidiarietà (che nel successivo art. 31, si specifica maggiormente anche nell'ambito del sostegno economico che lo Stato è pronto ad apprestare alla famiglia) oltre che del principio di solidarietà¹⁴.

Ecco, dunque, come anche il costituente si trovi allineato con quell'indicazione che prima si è intravista della famiglia come «un'istituzione sociale fondamentale, la cellula vitale e il pilastro della società», su cui poggia la sua *verità*, che non appare scalfita, semmai solo nascosta temporaneamente, se si segue Ratzinger, dai tanti nuovi modelli equivoci di famiglia che, pur non poggiando sulla razionalità prima evocata, comunque si affacciano sulla scena e chiedono un riconoscimento. Spesso superando non solo lo spirito della Costituzione, ma anche le attribuzioni del legislatore, nel momento in cui questi modelli familiari (si ripete, «equivoci» per D'Agostino, sulla scia del pensiero di Ratzinger) si affidano a forme di *Litigation strategy* per ottenere un riconoscimento giuridico non concesso dai parlamenti¹⁵.

3. La procreazione è il fine della famiglia?

Ma il disposto costituzionale degli articoli che si sono menzionati sopra rimanda, poi, anche ad un altro tema che prima si è intravisto con il riferimento fatto al diritto-dovere di allevare, educare e sostenere i figli, riconosciuto ai genitori dall'art. 30 Cost. Il tema è quello della *procreazione*, che si ritrova, come osservato, nelle parole del Papa appena scomparso, e che è capace di porre fine a quell'*inverno demografico* di cui D'Agostino ci ha indicato la vigente contingenza¹⁶.

Procreazione come *forma di autentica testimonianza* e di *coraggiosa coerenza*, per restare a al pensiero del Papa-teologo, che D'Agostino ricorda, e che lo porta a riconoscere che: «È tale il rilievo che Benedetto XVI dà a queste forme di testimonianza, da arrivare a ipotizzare che esse non mancheranno “di stimolare i politici e i legislatori a salvaguardare i diritti della famiglia”»¹⁷.

¹⁴ Innumerevoli le opere che potrebbero indicarsi in tema di sussidiarietà, solidarietà, ma anche di connessa responsabilità intergenerazionale. In argomento di sussidiarietà si vedano: G. P. Calabrò, P. B. Helzel, 2009; E. De Marco, 2005; G. U. Rescigno, 2002; P. Savarese, 2022; G. Vittadini, 2007. Sulla solidarietà: P. Chiarella, 2017, T. Greco, 2022; S. Rodotà, 2014. Per la responsabilità intergenerazionale, tra tutti, si veda F. G. Menga, 2021 a, 2021 b. Si rinvia, inoltre, ai principi contenuti nella nota *Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future*, dell'UNESCO, del 12 novembre 1997.

¹⁵ Sulla *Litigation strategy* si tornerà con maggiore approfondimento più avanti.

¹⁶ Inverno demografico che, a distanza di poco più di un decennio da quando D'Agostino ha scritto il volume a cui ci si sta riferendo in queste pagine, non ha incontrato una sua mitigazione «climatica», ma si è ulteriormente «irrigidito», considerata l'ulteriore diminuzione del numero delle nascite (almeno per quello che riguarda l'Europa, e massimamente l'Italia) che da allora ad oggi si è avuta.

¹⁷ F. D'Agostino, 2011, 56. Su questo tema Benedetto XVI si era soffermato, tra le diverse volte, nel discorso tenuto in occasione del Viaggio apostolico per il *V incontro mondiale delle famiglie* - Valencia (Spagna) del 2006. In tale discorso, con riferimento implicito alla finalità procreativa della famiglia, aveva affermato,

D'altra parte queste ultime parole sembrano voler riportare i legislatori al senso più autentico delle disposizioni degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione. Disposizioni che facevano in origine della famiglia il luogo naturale della procreazione. Senso più autentico del dettato costituzionale che successivamente, dal punto di osservazione giuridico, a partire dalla riforma del 1975 del diritto di famiglia, si è poi affievolito, allontanandosi, ad avviso di chi scrive, dalla volontà dei costituenti, ed anche da quella *verità della famiglia* a cui ci si sta qui rivolgendo. Se fino alla riforma del 1975, infatti, la procreazione, implicitamente, per gli articoli della Costituzione a cui si è fatto cenno poc'anzi, poteva agevolmente essere intesa come la finalità stessa della famiglia, da quella riforma in avanti non è stato più così. Meglio il senso autentico è rimasto quasi intonso per gli artt. 30 e 31, relativamente al diritto dovere di allevare la prole, ed all'autonomia dei genitori nel farlo; si è vanificato in gran parte, invece, per ciò che concerne l'art. 29, che non risulta più ad un'interpretazione di tipo sistematico, orientato nel senso di attribuire alla famiglia la finalità della procreazione¹⁸.

Per completezza, va chiarito che anche lo stesso D'Agostino non si pone in linea con il contenuto della riforma del diritto di famiglia del 1975. Egli, infatti, in un altro volume ugualmente dedicato alla difesa della famiglia, che li definisce come un «bene insostituibile»¹⁹, critica la riforma del 1975 sostenendo che con essa si siano accettate passivamente le «ragioni della concezione individualistica del matrimonio»²⁰. Per D'Agostino, al contrario, la famiglia non può essere intesa come un contratto. Se così la si intendesse, infatti, si concepirebbe ed accetterebbe una separazione individualistica dei vari soggetti che della famiglia fanno parte: il marito, la moglie, i figli, ecc., che dalla Rivoluzione francese era invocata con senso «liberatorio»²¹. La famiglia non può essere concepita come un contratto tra i coniugi, in quanto essa è, invece, *comunità*, unione e non separazione dei suoi componenti. Meglio, per l'Autore la famiglia è *Comunità di amore e di solidarietà*, come egli stesso indica nel titolo del primo capitolo di questo suo

infatti, che: «La famiglia è un bene necessario per i popoli, un fondamento indispensabile per la società ed un grande tesoro degli sposi durante tutta la loro vita. È un bene insostituibile per i figli che devono essere frutto dell'amore, della donazione totale e generosa dei genitori. Proclamare la verità integrale della famiglia, fondata nel matrimonio come *Chiesa domestica e santuario della vita*, è una grande responsabilità di tutti». Ma, aveva riflettuto più latamente su questa tematica anche nel cap. IV, 44 della *Lettera enciclica Caritas in veritate*, del 2009, dove è scritto che «gli Stati sono chiamati a *varare politiche che promuovano la centralità e l'integrità della famiglia*, fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, prima e vitale cellula della società».

¹⁸ Ne deriva, però, per voler essere maggiormente precisi, che la finalità autentica ed originaria presente negli artt. 30 e 31 resta tale solo se all'interno della famiglia (o all'interno di uno dei numerosi modelli che prima si sono enunciati come equivoci, seguendo D'Agostino) si sceglie di procreare, non essendo, come sottolineato nel testo, a partire dalla riforma del 1975, la famiglia più finalizzata all'atto procreativo.

¹⁹ Si tratta di F. D'Agostino, 2008.

²⁰ Ivi, 19.

²¹ In parte del pensiero illuminista, la famiglia era ritenuta quasi un ostacolo da superare nel percorso di liberazione dell'individuo. Si ricordi che con Beccaria, 1773, 122 si criticava la morale tradizionale che «comanda un continuo sacrificio di se stesso ad un idolo vano, che si chiama bene di *famiglia*, che spesso volte non è il bene di alcuno che la compone».

ultimo volume a cui si è appena fatto cenno²². Il modello di famiglia che in quel capitolo si propone, quindi, non è quello patriarcale o quello contrattualistico implicante la separazione individualistica dei vari componenti dell'istituto familiare, ma quello che la interpreta come una comunità, fondata come detto sull'amore e sulla solidarietà tra i familiari. Egli in tal modo quindi, coniuga il principio di amore proprio della concezione cristiana con quello della solidarietà, che laicamente pervade largamente tanti articoli della Costituzione, e specificamente anche quelli riferiti alla famiglia che prima si sono indicati. La critica di D'Agostino alla riforma del 1975, in sintesi, è rivolta al fatto che il legislatore in quella sede ha di fatto sposato una concezione privatistica e utilitaristica della società, e quindi dell'uomo. E la concezione utilitaristica, come quella privatistica, si dimostrano riduttive riguardo alla comprensione del rapporto familiare, in quanto non riescono a comprendere la ricchezza insita nel bene-famiglia. Da tale mancata comprensione – questo è il rischio per l'Autore – si può sfociare verso una definizione della famiglia puramente formalistica e non più coniugata, sul piano giuridico, ad un sostrato assiologico. Da cui discende, poi, la conseguente possibilità che «formalisticamente» si possa accettare giuridicamente qualsiasi modello di amore e di famiglia: anche quelli che con Benedetto XVI, prima, si sono definiti come «equivoci»²³.

La connotazione riduttiva relativa alla comprensione della complessità della famiglia, che si è sottolineata prima considerando i modelli teorici che hanno ispirato la riforma del 1975, come, ad esempio, quello borghese-individualistico, si sostanzia, quindi, nell'incapacità di comprendere l'ampiezza del principio di amore, oltre che in quella di recepire pienamente quello di solidarietà. L'approccio individualista, infatti, finisce per restringere l'amore ad una pulsione egoistica del soggetto. La concezione patriarcale della famiglia, invece, che D'Agostino parimenti critica, «tende a misconoscere le spettanze proprie dell'amore coniugale, riconoscendolo sì come valore, ma incardinandolo e sottoponendolo a valori ritenuti superiori, come quelli della solidarietà del gruppo familiare o quello della dipendenza generazionale»²⁴.

La famiglia secondo i costrutti teorici che hanno ispirato la citata riforma del 1975 finisce, quindi, per divenire un mero «centro di coordinamento e di promozione di interessi»²⁵ che si limitano ad essere «genealogici, di status sociale e di produzione di

²² F. D'Agostino, 2008. La locuzione di D'Agostino «Comunità di amore e solidarietà» trova eco, ancora una volta, nel pensiero di Ratzinger. Egli, infatti, nel discorso rivolto ai partecipanti del *V incontro mondiale delle famiglie* di Valencia (si veda la nota 17) aveva sostenuto che: «La famiglia è un'istituzione intermedia tra l'individuo e la società, e niente può supplirla totalmente. Essa stessa si fonda soprattutto su una profonda relazione interpersonale tra il marito e la moglie, sostenuta dall'affetto e dalla mutua comprensione».

²³ D'altro canto, anche Benedetto XVI aveva sostenuto che: «L'espressione "verità del matrimonio" perde [...] rilevanza esistenziale in un contesto culturale segnato dal relativismo e dal positivismo giuridico, che considerano il matrimonio come una mera formalizzazione sociale dei legami affettivi. Di conseguenza, esso non solo diventa contingente come lo possono essere i sentimenti umani, ma si presenta come una sovrastruttura legale che la volontà umana potrebbe manipolare a piacimento, privandola perfino della sua indole eterosessuale». Cfr. Benedetto XVI, 2007.

²⁴ D'Agostino, 2008, 25-26.

²⁵ Ivi, 26.

ricchezza nel modello patriarcale, interessi strettamente domestici in quello individualistico»²⁶. Ne deriva che la famiglia individualisticamente intesa, come è quella a cui si rifanno i tanti nuovi modelli di famiglia che sempre più oggi si affacciano nella società, si dimostra più debole, fragile, di quella che invece si presenta come un'unione, una comunione. Ciò perché, se si segue la concezione individualistico-borghese, degni di tutela divengono solo l'individualità del singolo e i suoi diritti, che restano tali anche fuori della famiglia: talché la famiglia finisce per poter essere considerata *tamquam non esset*.

Ed è proprio a fronte di tale debolezza e fragilità dei nuovi modelli familiari che D'Agostino, anche sulla scia del Magistero di Ratzinger (a cui non manca di riferirsi neppure in *La famiglia, un bene insostituibile*), ribadisce che:

«Lo sforzo di portare a generale consapevolezza il fatto che, al di là delle inevitabili interazioni col contesto socio-culturale, la struttura della famiglia non è solo socio-culturale, ma antropologica, che non attiene tanto all'assetto empirico della coesistenza, ma è un portato di un'esigenza strutturale dell'essere dell'uomo, appare quindi, sempre più, come bisogno fondamentale in una situazione culturale come quella odierna, caratterizzata da forti esigenze di recupero dei valori umani. Infatti, se la famiglia è riconosciuta in primo luogo come comunità di amore e di solidarietà, ci si pone in una prospettiva meta-sociologica, quella che investe il piano più autentico dei bisogni dell'uomo, il piano dei bisogni non mistificati: i bisogni che l'uomo avverte non perché indotti in lui dalla struttura sociale, ma perché appartenenti alla sua struttura di essere-uomo»²⁷.

4. Se il magistero di Benedetto XVI arricchisca il dibattito teorico sulla famiglia

Ma, oltre a costituire un indubbio contributo alla riflessione giuridica, affinché questa vada nel senso della riscoperta del significato originario delle disposizioni costituzionali in tema di famiglia, D'Agostino afferma che il Magistero familiare di Benedetto XVI può condurre anche alla riscoperta della famiglia come itinerario indirizzato alla costruzione della piena soggettività dell'uomo. Dice, infatti, il nostro Autore che:

«Nel suo principio la *verità della famiglia* non possiede un carattere religioso, né tanto meno cristiano; la famiglia è la via necessaria attraverso la quale si costruisce la soggettività umana, nella sua irriducibile specificità. È solo in quanto *essere familiare* che l'uomo conquista la sua identità; è solo attraverso i ruoli familiari (quello di padre, di madre, figlio e figlia, fratello e sorella, ecc.) che l'uomo supera la sua identità strettamente *biologica* acquisendo un'identità propriamente *umana*, un'identità singolarissima e non scambiabile con quella di nessun altro, un'identità che spetta a lui solo, adeguatamente simboleggiata nel *nome* col quale ogni uomo chiama se stesso e dagli altri si fa interpellare»²⁸.

²⁶ Ibidem.

²⁷ Ivi, 27-28.

²⁸ F. D'Agostino, 2011, 56-57.

E più avanti, con considerazioni che trovano ad esse sottese la relazionalità intertemporale e intergenerazionale (oltre che intragenerazionale), che si rinviene nel rapporto tra il singolo individuo e la specie umana, sempre relativamente alla costruzione della soggettività umana continua dicendo che:

«Se nel mondo animale esiste un primato della specie sull'individuo, nell'uomo è vero esattamente il contrario: l'individuo umano, ogni individuo umano ha un primato sulla specie; di qui il valore assoluto della *persona*. La dottrina cristiana secondo la quale in ognuno di noi è presente un'anima creata individualmente da Dio rappresenta la perfetta versione *teologica* di una verità *filosofica*, che possiede un suo autonomo substrato *antropologico*»²⁹.

Pur accettando per grandi linee quanto appena sostenuto da D'Agostino, in un tempo (breve, di un solo decennio) in cui lo sviluppo tecnoscientifico rapidissimo non aveva ancora raggiunto il livello odierno, guardando al primato dell'individuo sulla specie, da parte di chi scrive, si potrebbe aggiungere che la complessità del rapporto specie umana-individuo ci dice che la specie si completa nell'individuo³⁰, e che la specie comunque resta costituita dall'insieme degli individui che si susseguono via via nel tempo attraverso le generazioni. Anzi, anche le più recenti scoperte scientifiche sul genoma umano confermano che il DNA della specie umana si è modificato solo in maniera lievissima dalla venuta sulla Terra dell'*Homo Sapiens* ad oggi³¹. Ciò significa che anche la specie può essere considerata come un *unicum*, a cui con sempre maggiore frequenza negli ultimi decenni, al pari di quanto avviene con l'individuo, si riconoscono diritti³². Ne deriva che il richiamo di Benedetto XVI alla riscoperta della finalità della procreazione ontologicamente connessa alla famiglia va nella direzione di assicurare non solo il rispetto dei diritti dei singoli individui che compongono la famiglia, o dei diritti della famiglia intesa nella sua peculiarità nel presente, ma anche nella direzione di assicurare la continuità della vita, e il diritto alla vita, anche della specie umana nel tempo. Continuità della vita della specie a cui una famiglia, o uno dei nuovi modelli di unione parentale tra gli individui, che non contempi la finalità di mettere al mondo figli certamente non può contribuire.

La continuità della vita della specie, d'altra parte, secondo molti autori, è insita nel significato stesso del termine famiglia. Si segnala qui, al proposito, soltanto quello che ha affermato Amato Mangiameli, e cioè che: «Del resto, poiché l'uomo è un animale sociale, per comprendere il termine famiglia dobbiamo considerare le funzioni principali che essa svolge: mantenimento dell'ordine e sopravvivenza della specie»³³. L'Autrice esplicita

²⁹ Ivi, 57.

³⁰ Cfr. San Tommaso, *La somma teologica*, I, qu. 3, a 3.

³¹ Tra i molti si veda L. L. Cavalli-Sforza, 2001, 2013 e M. Kimura, 1968, 1983.

³² Si pensi solo ai diritti proclamati nella *Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future*, prima richiamata in nota. Diritti delle generazioni future (della specie nella sua interezza, quindi) che hanno trovato la loro costituzionalizzazione nel nostro ordinamento con la recente modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione.

³³ A. C. Amato Mangiameli, 2010, 364.

questo specificando, subito dopo, che le fondamentali funzioni che la famiglia svolge consistono: nel controllare la sessualità, nel generare e sostituire i membri della società per mezzo della procreazione, nell'allevare e proteggere i figli. Ed evidenzia anche che queste funzioni attribuite alla famiglia si ritrovano pressoché, e con continuità, in tutte le diverse società. Partendo da questi convincimenti, e ponendosi sostanzialmente in linea anche con quello che prima si è riportato relativamente alla continuità intergenerazionale e atemporale della specie, Amato Mangiameli continua il suo ragionamento sostenendo che:

«se ha senso l'esigenza sociale di *ordine*, di *produzione*, di *socializzazione* e di *trasmissione culturale*, e se è vero che la famiglia soddisfa tali esigenze e costituisce sempre il primo e il più importante agente di socializzazione umana, non resta altro che definire la famiglia in un solo modo. Tra struttura e funzione, tra unione nel naturale e unione delle volontà, tra *amore* e *solidarietà*, essa è composta da un uomo e da una donna uniti insieme da quell'accordo socialmente approvato che è il matrimonio. Quest'ultimo ha il compito di regolare la sessualità, in modo che i figli possano essere concepiti, cresciuti e protetti. E la famiglia ha il compito di dare mutua cura e protezione ai suoi membri, mantenendo una continuità tra le generazioni precedenti e quelle future»³⁴.

Inoltre, a quanto appena letto si potrebbe aggiungere anche che quello della procreazione, oltre che una naturale finalità, resta un atto intriso di responsabilità. Responsabilità che declinata nel contesto del rapporto specie umana-individuo, investe tutta una serie di problematiche bioetiche, che in tanti suoi scritti D'Agostino ha affrontato con magistrale lucidità. Non ultimo, investe quella del potenziamento genomico dell'uomo, con la possibilità che tale potenziamento, in quanto comporta la modifica del DNA, possa essere irreversibilmente trasmesso anche ai futuri individui, proprio attraverso la procreazione. Comprimendo in tal modo il loro diritto individuale a ricevere un genoma originario, integro e non modificato, ma comprimendo anche il diritto della specie umana considerata nella sua totalità a non vedere alterato quel genoma che da millenni l'ha caratterizzata fino ad oggi.

E questa responsabilità, infine, sempre riferita alla continuità della vita della specie, se la riflessione si sposta sul piano della tutela dell'ecosistema, appare aver ricevuto dalla ricordata recente novella degli artt. 9 e 41 della Costituzione, attraverso l'inserimento, nel testo della Carta, delle «generazioni future» come soggetti costituzionalmente considerati, la possibilità di favorire il compimento di un altro passo in avanti nel riconoscimento implicito dei diritti della stessa specie umana, intesa nella sua totalità, accanto a quelli dei singoli individui. La Costituzione, in sintesi, oggi sancisce che diritto di vivere in un ambiente salubre non è solo degli individui presenti, ma anche di quelli futuri: della specie, quindi, intesa nella sua atemporale totalità.

³⁴ Ibidem.

Comunque, tornando al Magistero di Benedetto XVI sulla famiglia, come sottolinea lo stesso D'Agostino nelle pagine dedicate alla *verità della famiglia* presenti nel volume *Un magistero per i giuristi*, non si comprende perché vi sia il continuo tentativo di rimozione e marginalizzazione sia dei temi ribaditi da Ratzinger in argomento di famiglia, sia del suo costante appello ai legislatori affinché apprestino tutela alla famiglia e ai suoi diritti. Eppure il pensiero della Chiesa sulla famiglia con evidenza costituisce un arricchimento del dibattito teorico sul tema. Pensiero della Chiesa che non può essere fatto cadere nella *vecchia trappola* secondo cui due sono i paradigmi che si confrontano irriducibilmente, cioè quello della *ragione secolare* e quello della *ragione religiosa*; e neppure relegato entro il recinto della conclusione per cui non essendo individuabile un *vero* modello di famiglia ogni preteso modello di unione familiare sarebbe sia da giustificare che da riconoscere e tutelare giuridicamente³⁵. Continuando a seguire D'Agostino, si ha che, proprio in ragione della capacità del Magistero della Chiesa di arricchire il dibattito sul tema della famiglia, invece, quell'atteggiamento di rimozione e marginalizzazione delle affermazioni del Pontefice dovrebbe essere evitato da parte della *ragione secolare*, usando quello che egli connota come atteggiamento di umiltà che dovrebbe appartenere in generale alla ragione umana. Egli, riguardo al ricordato indubbio arricchimento del dibattito sulla tematica della famiglia da parte del messaggio della Chiesa, rileva, infatti, che: «È indispensabile una *nuova attenzione* da parte di tutti, da parte dei laici in particolare, sia nei confronti degli appelli ai valori umani universali che la Chiesa è solita formulare (che anzi essa ha il *dovere* di formulare come “esperta di umanità”), sia nei confronti di quel *surplus* di motivazione che la Chiesa [...] porta all'attenzione della cultura laica»³⁶.

D'altra parte questo era emerso, come puntualizza ancora D'Agostino poco più avanti, anche nelle affermazioni di un filosofo notoriamente non religioso e antimetafisico, come è Habermas, che con Ratzinger si era confrontato pubblicamente a Monaco nel 2004. Habermas, infatti, «ha riconosciuto come sia la *ragione secolare* sia la *ragione credente* debbano entrare in un processo di *apprendimento complementare*, in particolare per quel che riguarda i temi più controversi della sfera pubblica»³⁷, tra i quali innegabilmente oggi rientra sempre più quello della famiglia.

5. Conclusioni

Ma in cosa, in ultimo, si può rinvenire questa *verità della famiglia* sostenuta da Benedetto XVI in contrapposizione della paventata equivocità di altri nuovi modelli familiari? Si potrebbe rinvenire in quel paradigma che è stato scelto dai costituenti a cui si

³⁵ Cfr. F. D'Agostino, 2011, 58.

³⁶ Ibidem.

³⁷ Ivi, 59.

è fatto riferimento nelle pagine precedenti, e si potrebbe ribadire ancora una volta che, spesso, le nuove tipologie di unione familiare che si affacciano sulla scena non appaiono avere le caratteristiche proprie modello tratteggiato nella Costituzione: come la finalità della procreazione, il diritto-dovere di accudire, educare, istruire i figli, la solidarietà coniugale che non si risolve nella mera amministrazione di interessi coniugali o patrimoniali, ecc.. E di conseguenza, si potrebbe dire anche che l'unione di due persone che non presentano tali caratteristiche non potrebbe qualificarsi come famiglia, ma si dovrebbe definire come qualcosa di altro, di diverso. Ma ovviamente questo potrebbe essere non unanimemente condiviso stante la pluralità degli orientamenti etici sul tema della famiglia, e stante anche l'apertura che molti legislatori, o molte Corti³⁸, hanno fatto a quel modello individualistico di famiglia nei confronti del quale, come constatato, Ratzinger e D'Agostino non si sono mai stancati nei loro scritti di argomentare in senso critico e contrario.

Ma forse, più semplicemente, per cercare di individuare questa *verità della famiglia*, o *queste verità*, basta tornare alla chiarezza di D'Agostino, il quale, nel volume sul Magistero di Benedetto XVI, continuando ad argomentare intorno all'utilità per i laici di accettare, con umiltà, il contributo concettuale della Chiesa sulla tematica della famiglia, ha affermato che:

«C'è una dimensione di sapere che la ragione secolare non è in grado di acquisire con le proprie forze o che le richiederebbe uno sforzo straordinario riuscire ad acquisire. Alcune verità fondamentali sulla famiglia (la stabilità, la fiducia nella vita e nel futuro, l'amore reciproco, l'incessante ricerca di mutua comprensione e i sacrifici che ogni membro della famiglia è chiamato a compiere per il bene della famiglia stessa), verità che il credente percepisce con assoluta immediatezza nella luce della sua fede, possono apparire opache agli occhi del non credente e tali da esigere da lui lo sforzo di un ulteriore impegno morale»³⁹.

Di conseguenza, sulla scia di quanto si è visto prima con Habermas, anche D'Agostino spinge verso l'integrazione e non verso lo scontro tra configgenti concezioni del mondo, spinge cioè verso la scelta di un atteggiamento esistenziale che contempi la mutua disponibilità ad accettare il confronto con posizioni teoriche differenti dalle proprie e ad

³⁸ Qui ci si limita ad accennare soltanto al fatto che molti dei diritti riconosciuti ai nuovi modelli di unione tra due persone si sono avuti attraverso le sentenze delle Corti, domestiche o meta-nazionali, attraverso il ricorso a forme di *Litigation strategy*. Sull'argomento, tra i molti, si vedano: M. Carducci, 2020; V. Jaichand, 2004; A. Pisanò, 2016; F. Viola, I. Trujillo, 2014. In tema di famiglia, nello specifico, per il contesto giuridico italiano, si pensi, inoltre alla sentenza n. 162 del 2014, con la quale la Corte costituzionale ha ammesso la fecondazione eterologa in taluni casi, sovvertendo in tal modo l'originaria previsione della legge n. 40 del 2004, titolata *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*, che tale tecnica di fecondazione eterologa non aveva permesso. Ma l'originario impianto della legge 40 del 2004, invero, con numerose sentenze è stato di fatto stravolto anche in altri punti. Punti che, rifacendosi al criterio dell'*imitatio naturae*, nel disposto originario degli articoli di questa legge, di fatto riportavano a quell'impostazione primigenia che nella Costituzione era prevista per connotare l'istituto familiare.

³⁹ F. D'Agostino, 2011, 59.

apprendere da queste stesse ciò che da parte propria non si conosce e che si coglie come meritevole.

In ultimo, D'Agostino intuisce nel Magistero di Benedetto XVI, rivolto per lui ai giuristi, l'importanza di «alcune difese e alcune forme di promozione giuridica della famiglia, soprattutto per quel che concerne la sua stabilità e la sua apertura all'ordine delle generazioni»⁴⁰, che se ignorate (rifiutando il confronto tra le posizioni confliggenti di cui prima si è detto) possono condurre, attraverso la crisi della famiglia, ad una crisi più ampia, cioè a quella della società e dello Stato. Questo perché, per tale strada, la società e lo Stato non possono più trovare nella famiglia, in quella società naturale fondata sul matrimonio, la loro essenza generatrice primaria. E ciò vale tanto nel presente tanto per il futuro, se si considera quell'*apertura all'ordine delle generazioni* appena vista, che D'Agostino, con lungimiranza, ben un decennio prima del recente inserimento del riferimento alle future generazioni all'interno della Costituzione, non aveva mancato di cogliere.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

AMATO MANGIAMELI Agata Cecilia, 2010, «Naturale/sintetico. Anche a proposito di famiglia». In *Teoria del diritto e dello Stato*, 3, 357-370.

BAUMAN Zygmunt, 2010, *Modernità liquida*, trad. it. a cura di S. Minucci. Laterza, Roma-Bari.

BECCARIA Cesare, 1973, *Dei delitti e delle pene* (1764) a cura di Pisapia G. D. Giuffrè, Milano.

BENEDETTO XVI, 6 giugno 2005, *Discorso di Sua Santità Benedetto XVI all'apertura del Convegno ecclesiale della Diocesi di Roma su famiglia e comunità cristiana*. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano-Roma. In: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2005/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20050606_convegno-famiglia.html

BENEDETTO XVI, 13 maggio 2006, *Discorso tenuto nell'Udienza ai partecipanti all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la Famiglia*. Bollettino della Sala stampa della Santa sede, Città del Vaticano-Roma. In: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2006/05/13/0246/00712.html>

⁴⁰ Ivi, 59-60.

BENEDETTO XVI, 8 luglio 2006, Discorso tenuto in occasione del Viaggio apostolico per il V *incontro mondiale delle famiglie*- Valencia (Spagna). Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano-Roma. In:

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2006/july/documents/hf_ben-xvi_spe_20060708_incontro-festivo.html

BENEDETTO XVI, 27 gennaio 2007, *Discorso di Sua Santità Benedetto XVI al Tribunale della Rota romana in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario*. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano-Roma. In: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2007/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20070127_roman-rota.html

BENEDETTO XVI, 2009, *Lettera enciclica Caritas in veritate*. Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano-Roma. In:

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html

BOEZIO, *De duabus naturis et una persona Christi*, 3, P., L., 64, col. 1345.

CALABRÒ Gian Pietro, HELZEL Paola B. (a cura di), 2009, *La nozione di sussidiarietà tra teoria e prassi*. Edizioni Scientifiche Calabresi-ESI, Napoli.

CARDUCCI Michele, 2020, «Natura, cambiamento climatico, democrazia locale». In *Diritto costituzionale*, 3, 67-98.

CAVALLI SFORZA Luigi Luca, 2001², *Geni, popoli e lingue* (1996), trad. it. a cura di E. Stubel. Adelphi, Milano.

CAVALLI-SFORZA Luigi Luca, 2013, *Chi siamo. La storia della diversità umana*, in collaborazione con CAVALLI SFORZA Francesco. Codice, Torino.

CHIARELLA Paola, 2017, *Solidarietà e diritti sociali. Aspetti di filosofia del diritto e prassi normative*. CEDAM, Padova.

CICERONE, *De Officiis*, I, 17, 54

D'AGOSTINO Francesco, 1991, *Linee di una filosofia della famiglia nella prospettiva della filosofia del diritto*. Giuffrè, Milano.

D'AGOSTINO Francesco, 2003, *Una filosofia della famiglia*. Giuffrè, Milano, nuova ed. riv. e ampliata.

D'AGOSTINO Francesco, 2008, *La famiglia, un bene insostituibile*. Edizioni Cantagalli, Siena.

D'AGOSTINO Francesco, 2010, *Credere nella famiglia*. Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo.

D'AGOSTINO Francesco, 2011, *Un magistero per i giuristi. Riflessioni sugli insegnamenti di Benedetto XVI*. Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo.

D'AGOSTINO Francesco, 2016, *Famiglia, matrimonio, sessualità. Nuovi temi e nuovi problemi*. Pagine Editore, Roma.

D'AGOSTINO Francesco, DALLA TORRE Giuseppe, 1994, «Per una storia del diritto di famiglia in Italia: Modelli ideali e disciplina giuridica». In AA. Vv., *Le stagioni della famiglia*, a cura di Campanini G. Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo.

D'AGOSTINO Francesco, PIANA Giannino, 2013, *Io vi dichiaro marito e marito. Il dibattito sulle coppie omosessuali in Italia*. San Paolo, Cinisello Balsamo.

DE MARCO Eugenio (a cura di), 2005, *Problemi attuali della «sussidiarietà»*. Giuffrè, Milano.

GRECO Tommaso, 2022, «La solidarietà nel diritto. Sui fondamenti teorici dell'istituzionalismo». In *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 51, 31-56.

JAICHAND Vinodh, 2004, «Public Interest Litigation Strategies for Advancing Human Rights in Domestic Systems of Law». In *International Journal on Human Rights*, 1, 127-141.

KIMURA Motoo, 1968, «Evolutionary Rate at the Molecular Level». In *Nature*, 217, 624-626.

KIMURA Motoo, 1983, *The Neutral Theory of Molecular Evolution*. Cambridge University Press, Cambridge.

LENER Salvatore S. J., 1966, «Parità dei coniugi e unità della famiglia». In *La civiltà cattolica*, IV, 15 e ss.

MENGA Ferdinando Giuseppe, 2021a, *Etica intergenerazionale*. Morcelliana, Brescia.

MENGA Ferdinando Giuseppe, 2021b, *L'emergenza del futuro. I destini del pianeta e le responsabilità del presente*. Donzelli editore, Roma.

MORO Aldo, 1970, in *Atti dell'Assemblea costituente*, I sottocommissione, Adunanza plenaria del 15 gennaio 1947. In *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori*, a cura del Segretario generale della Camera dei deputati, vol. VI. Tipografia della Camera dei deputati, Roma.

PISANÒ Attilio, 2016, *Crisi della legge e litigation strategy. Corti, diritti e bioetica*. Giuffrè, Milano.

RESCIGNO Giuseppe Ugo, 2002, «Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali». In *Diritto Pubblico*, 1, 5-50.

RODOTÀ Stefano, 2014, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*. Laterza, Roma-Bari.

SAN TOMMASO, *Summa Theologiae*, I, qu. 3, a 3; I, qu. 29, a.4.

SAVARESE Paolo, 2022, «Pensare la sussidiarietà. Tra profili di principio e proiezioni operative». In *Rivista di filosofia del diritto*, 2, 59-74.

SCILLITANI Lorenzo, 2015, *La filosofia del diritto di famiglia nell'antropologia strutturale di Claude Lévi-Strauss*. Rubbettino Editore, Soveria Mannelli.

TARANTINO Giovanni, 2012, *Specie umana, procreazione e famiglia*. Giuffrè, Milano.

TARANTINO Giovanni, 2018, *Autonomia e dignità della persona umana*. Giuffrè, Milano.

VITTADINI Giorgio (a cura di), 2007, *Che cosa è la sussidiarietà? Un altro nome della libertà*. Guerini e Associati, Milano.